SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA

Il **Comune di Rovigo** – Settore Cultura - Sezione Attività Teatrali, codice fiscale e P.I.00192630291, con sede in Rovigo, Piazza Garibaldi N. 14, nella persona del Dirigente ……, la quale interviene nel presente atto in qualità di responsabile della Sezione Attività Teatrali, giusto Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 e ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, in esecuzione della determina n……..del…….. e qui richiamata, di seguito più brevemente indicato come "Teatro Sociale";

e

La **Fondazione Rovigo Cultura**, con sede a Rovigo in Piazza Vittorio Emanuele II n. 1, P.Iva 01351540297 – CF: 93025980298, in persona della Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante …….……..., CF. …….., giusta nomina in atti del…….e in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n……del……., di seguito più brevemente "Fondazione";

Premesso

- che il Comune di Rovigo attraverso la Sezione Attività Teatrali è impegnato nella valorizzazione e promozione delle varie discipline dello spettacolo dal vivo, sostenendo e promuovendo di concerto con la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo il progetto "Teatroragazzi", finalizzato a favorire l'avvicinamento al mondo del teatro ai ragazzi di tutte le scuole di ordine e grado del Polesine;
- che il Teatro Sociale di Rovigo, al fine di promuove e diffondere la cultura musicale tra le nuove generazioni, intende promuovere e sostenere la costituzione di un "Coro di Voci Bianche del Teatro Sociale di Rovigo" ad accesso gratuito e riservato ai bambini compresi nella fascia di età dai sette ai tredici anni, previa apposita audizione selettiva, nella prospettiva di inserirlo in futuro all'interno delle produzioni liriche e/o nei concerti sinfonici/cameristici, ove previsto;
- che per raggiungere tale finalità il Teatro Sociale intende avvalersi della collaborazione di Fondazione Rovigo Cultura, quale ente partecipato del Comune di cui è socio promotore e fondatore unitamente alla Regione Veneto, la cui partecipazione persegue l'obiettivo di mantenere costante nel tempo il livello qualitativo delle iniziative in ambito culturale e promozionale, favorendo un'ampia offerta e la piena fruizione da parte della comunità locale;
- che la Fondazione Rovigo Cultura è un ente riconosciuto giuridicamente in virtù del decreto prefettizio n. 10 del 26/02/2008 e iscritta al n. 424 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato e non persegue finalità di lucro;
- che per la realizzazione dei propri scopi istituzionali la Fondazione opera come persona giuridica di diritto privato dotata di autonomia gestionale e può compiere tutte le operazioni finanziarie e commerciali ritenute utili e necessarie per il raggiungimento dei suoi scopi;
- che la Fondazione ha come mandato statutario prioritario la gestione e il sostegno delle attività del Teatro Sociale, il Museo dei Grandi Fiumi e delle sale espositive di proprietà del Comune di Rovigo;
- che la stessa può svolgere tutte le attività indicate a titolo semplificativo e non esaustivo all'art. 3 del vigente statuto e in particolare la promozione, nonché l'organizzazione di orchestre e compagini corali, fornendo agli enti soci servizi amministrativi;

Evidenziato che i rapporti giuridici tra il Comune di Rovigo e la Fondazione Rovigo Cultura, nel rispetto delle rispettive competenze e prerogative, sono disciplinati da un'apposita Convenzione su base triennale sottoscritta in data 15/09/2023 (CO n. 218/2023), nella quale è evidenziato il supporto a livello amministrativo e organizzativo da parte della Fondazione agli eventi di carattere culturale volti alla maggiore conoscenza e fruizione delle attività teatrali;

Considerato che:

- Fondazione Rovigo Cultura riconosce la validità del progetto proposto dal Teatro Sociale in quanto di interesse comune e rientrante nelle proprie finalità statutarie e intende, pertanto, sostenerlo attraverso il

proprio contributo, così come meglio motivato nella delibera del Consiglio di Amministrazione n…….. del ……;
- il Comune di Rovigo e la Fondazione intendono potenziare il loro rapporto di collaborazione nell'ottica di una maggiore promozione e sviluppo della cultura artistica e musicale e concordano nella volontà di stipulare la presente convenzione volta alla creazione e al sostegno di un coro di voci bianche del Teatro Sociale di Rovigo, con il fine principale di educare le nuove generazioni allo sviluppo della sensibilità musicale, apprendere la teoria ed esercitare la pratica vocale insieme;

Rilevato che la collaborazione tra i due enti per la costituzione di un Coro di Voci bianche del Teatro Sociale è ricompresa tra le linee di indirizzo dell'Assessorato alla Cultura per il programma di attività 2025 della Fondazione Rovigo Cultura, in virtù della delibera di Giunta Comunale n. 67 del 10/03/2025;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 (Oggetto)

La convenzione disciplina i reciproci rapporti tra le parti nel rispetto delle rispettive prerogative e competenze, con lo scopo di garantire la costituzione, il funzionamento e la promozione del Coro di Voci Bianche del Teatro Sociale, con accesso gratuito ai bambini della fascia di età compresa dai sette ai tredici anni.
Le parti per la realizzazione del progetto, escludono qualsiasi attività corrispettiva e/o prestazioni reciproche.

Articolo 3 (Durata)

La Convenzione ha una validità di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto.
Le parti al termine del periodo di durata e di comune accordo potranno rinnovare la convenzione, previa verifica delle condizioni e dei risultati ottenuti, mediante apposito provvedimento da parte dei rispettivi organi competenti.
Le parti reciprocamente concordano di addivenire consensualmente allo scioglimento anticipato della convenzione rispetto alla naturale durata, qualora venissero meno le condizioni e i presupposti per la continuazione del progetto. A tale proposito stabiliscono di incontrarsi periodicamente, almeno nel periodo iniziale, per valutare congiuntamente i risultati delle attività realizzate, discutere e a collaborare per possibili variazioni al progetto.

Articolo 4 (Impegni della Fondazione)

La Fondazione si impegna con la sottoscrizione della presente convenzione:
- a garantire il percorso didattico/formativo che stabilisce un percorso di studi realizzato attraverso lezioni collettive programmate (vocalità, lettura ritmica e parlata, pratica corale, dizione) finalizzate alla produzione artistica ed alla maturazione musicale e personale di ciascun componente;
- a fornire , a titolo gratuito, il docente formatore del coro in collaborazione con il responsabile del Teatro Ragazzi del Teatro Sociale di Rovigo;
- a curare l'intera attività amministrativa riguardante la gestione delle iscrizioni e autorizzazioni necessarie in favore dei componenti del coro in occasione delle varie attività didattiche ed esibizioni anche in esterna, sollevando il Teatro Sociale da qualsiasi responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, fermo

restando che l'ammissione alle attività del Coro delle Voci Bianche è subordinata all'incondizionata accettazione, in nome dell'allievo, da parte degli esercenti la potestà genitoriale e/o del tutore;
- a trattare i relativi dati nel rispetto della normativa privacy;
- a sostenere a propria cura e spese per l'intera durata del rapporto di collaborazione la sottoscrizione di una idonea polizza assicurativa contro i rischi di infortunio, malattia e di responsabilità civile (R.C.) durante la partecipazione degli allievi a prove, concerti, esibizioni e tournée musicali, sollevando il Comune di Rovigo da ogni responsabilità;
- a presentare agli uffici del Teatro Sociale la quietanza di pagamento della polizza assicurativa in sede di sottoscrizione della presente convenzione e i successivi rinnovi.

Articolo 5 (Impegni del Teatro Sociale)

Il Teatro Sociale si impegna con la sottoscrizione della presente convenzione:
- a mettere a disposizione il locale del Teatro "Ridotto" per le prove settimanali del Coro durante l'orario di servizio del personale, indicativamente due volte al mese, compatibilmente con il calendario delle attività programmate durante la stagione teatrale;
- ad utilizzare il Coro di Voci bianche nelle produzioni liriche, teatrali e nei concerti, inseriti a vari livelli nella programmazione della stagione teatrale, ove se ne ravvisi la necessità e l'opportunità, tenuto conto delle difficoltà del repertorio.

In caso di coproduzioni di opere o spettacoli con più enti, ove il Teatro Sociale è capofila della produzione, quest'ultimo si impegna a trasmettere ai coproduttori i riferimenti amministrativi e logistici del Coro delle Voci bianche, nonché la documentazione utile per le relative autorizzazioni.

Articolo 6 (Recesso e risoluzione)

Il recesso unilaterale è consentito ad entrambe le parti con formale preavviso di almeno giorni 30 (trenta) a mezzo Pec, purché motivato. In caso di recesso, le parti concordano fin da ora che le attività e gli impegni eventualmente assunti o comunque in corso dovranno essere completati.
Il Teatro Sociale potrà recedere senza preavviso nel caso di sopravvenute e/o mutate esigenze di interesse pubblico mediante semplice comunicazione.
Null'altro sarà dovuto in ogni caso e a qualsiasi titolo per l'anticipata interruzione del rapporto di collaborazione.
Fermo restando quanto sopra, ciascuna parte potrà risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1454 c.c. qualora l'altra parte sia gravemente inadempiente delle proprie obbligazioni e non rimedi a tale inadempimento entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa diffida ad adempiere trasmessa tramite Pec. Decorso inutilmente detto termine, la convezione si intenderà automaticamente risolta di diritto.
Resta inteso che in caso di recesso o di risoluzione anticipata della Convenzione, resteranno in capo alle parti tutti gli obblighi di riservatezza e conservazione dei dati acquisiti nell'esercizio delle attività di cui al presente atto. Il mancato rispetto di tale prescrizione darà diritto al risarcimento dell'eventuale danno patito.

Articolo 7 (Definizione delle controversie)

Le parti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere ad un accordo, il foro competente è in via esclusiva quello di Rovigo.

Articolo 8 (Riservatezza e trattamento dei dati personali)

Salvo quanto diversamente previsto nella presente Convenzione, le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente Convenzione o comunque in relazione ad essa in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi

forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo e per la sua intera.
Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza direttamente e/o indirettamente per ragioni del loro ufficio durante l'esecuzione della presente Convenzione.
Con la sottoscrizione del presente atto, le parti si impegnano reciprocamente al rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali "GDPR", dando atto di essersi scambiate l'informativa ivi prevista dall'art. 13 in relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti minori per il perseguimento delle finalità della presente convenzione, in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità ed indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Parti.

Articolo 9 (Disposizioni finali e fiscali)

La presente convenzione è stipulata sotto la forma di scrittura privata non autenticata in formato elettronico con apposizione di firma digitale delle parti ed è immediatamente efficace alla data della sottoscrizione mediante scambio di corrispondenza.
Eventuali modifiche della presente convenzione potranno essere adottate solo con il consenso di entrambe le parti.
Per quanto non previsto, le parti fanno espresso rinvio alle leggi e ai regolamenti in materia in quanto applicabili e al Codice civile in materia di obbligazioni e contratti.
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso e in misura fissa ex art. 2 della tabella – parte II del TUIR di cui al DPR n. 131 del 26/04/1986, con oneri e spese a carico della parte richiedente.
L'imposta di bollo ex art. 2 Tariffa parte II del DPR n. 642/72 è posta a carico della Fondazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Teatro Sociale - Comune di Rovigo
Il Dirigente alla Cultura
sottoscritto digitalmente

Per la Fondazione Rovigo Cultura
Il Presidente e Rappresentante legale
sottoscritto digitalmente